

# CAMERA DEI DEPUTATI N. 2345

## PROPOSTA DI LEGGE

d’iniziativa del deputato CARUSO

Stabilizzazione degli ufficiali ausiliari delle Forze armate  
che hanno svolto almeno trentasei mesi di servizio

*Presentata il 5 maggio 2014*

ONOREVOLI COLLEGHI! — La proposta di legge è finalizzata a risolvere un’annosa problematica, che si trascina dal 2007, circa l’applicazione discriminatoria di una normativa sulla stabilizzazione degli ufficiali ausiliari. Nel 2007, infatti, mentre gli ufficiali ausiliari dell’Arma dei carabinieri e del Corpo della guardia di finanza furono stabilizzati, a quelli delle tre Forze armate, con pari requisiti, non fu accordata la stessa agevolazione. Si tratta

quindi di rendere giustizia a una piccola aliquota di ufficiali ausiliari delle Forze armate con trentasei mesi di servizio, che rimasero esclusi a suo tempo dai benefici della legge di stabilizzazione, pur avendone fatta esplicita richiesta. Trattandosi di un numero molto limitato di interessati, dato il requisito dello svolgimento del servizio per almeno trentasei mesi, la proposta di legge non comporta oneri aggiuntivi per il bilancio dello Stato.

## PROPOSTA DI LEGGE

## ART. 1.

1. Gli ufficiali ausiliari reclutati mediante concorso pubblico ai sensi dell'articolo 23 del decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215, e successive modificazioni, in servizio al 1° gennaio 2007 con un'anzianità, al giorno precedente, di almeno trentasei mesi a seguito di rafferma annuale o di servizio anche non continuativo ai sensi della lettera *a*) del comma 1 dell'articolo 21 del citato decreto legislativo n. 215 del 2001, e successive modificazioni, nella stessa Forza armata, conteggiato nei sessanta mesi precedenti al 1° gennaio 2007, possono presentare domanda, purché abbiano già presentato istanza di stabilizzazione ai sensi del comma 519 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. Gli stessi ufficiali sono richiamati in servizio, nel rispetto delle consistenze dei singoli ruoli, per essere stabilizzati, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato, e ad essi si applica la normativa vigente per coloro che hanno superato i corsi formativi dei concorsi per i ruoli speciali, indipendentemente dall'età anagrafica.

